

**DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 20 ASSISTENZA SANITARIA
E A.G.C. N. 14 TRASPORTI E VIABILITÀ**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 23 del 31 maggio 2006

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE VETERINARIO
E AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE DEMANIO
MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Regolamentazione dei
punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania.**

PREMESSO

- che l'art. 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;

- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;

- che l'art. 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" ha attribuito alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;

- che, tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza;

- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative inerenti gli aspetti della sicurezza e la compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, sotto l'aspetto tecnico-nautico, nonché in materia di vigilanza sul demanio marittimo e in materia di sicurezza della navigazione;

- che, in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, d.lgs. n. 112/1998, comma 1, lett. t) e degli artt. 8 e 9, legge 8 luglio 2003, n. 172, sono state espressamente mantenute allo Stato le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto, alla sicurezza della navigazione interna, alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;

- che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 88/2001, nel procedimento di rilascio di concessioni demaniali marittime da parte degli enti territoriali e locali, va acquisito il parere delle autorità marittime quanto alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi;

- che ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 531 e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, di concerto con le Capitanerie di porto, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali, assicura un controllo delle navi da pesca al rientro nei porti e delle condizioni di sbarco dei prodotti della pesca, in conformità a quanto previsto dal Capitolo II dell'Allegato al citato D.L.vo 531/92;

- che il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale può autorizzare ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera c) del citato d.l.vo 531/92, in deroga al capitolo II, punto 2 dell'Allegato, il travaso alla banchina dei prodotti freschi della pesca in recipienti destinati alla spedizione immediata in uno stabilimento o in un impianto collettivo per le aste o in un mercato all'ingrosso riconosciuti.

CONSIDERATO

- che la Direzione Marittima di Napoli ha effettuato una ricognizione dei punti di sbarco del pescato pre-

senti nella Regione Campania, attualmente utilizzati dagli operatori del settore della pesca per l'attracco delle imbarcazioni;

- che le operazioni di controllo delle navi da pesca al rientro dei porti e le verifiche delle condizioni di scarico del pescato da parte dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio possono essere effettuate unicamente nei punti di sbarco rispondenti alla seguente regolamentazione.

VISTA

- la nota n° 2005.0293359 del 6 aprile 2005, con la quale il Settore Veterinario dell'A.G.G. Assistenza Sanitaria ha fornito ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. della Campania dettagliate indicazioni in merito ai requisiti igienico-sanitari che devono possedere i punti di sbarco;

- la nota n° 2408 del 8 giugno 2005 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Marittima di Napoli ha elencato i punti di sbarco del pescato attualmente utilizzati;

- la nota n° 1630 del 4 aprile 2006 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Marittima di Napoli, a seguito di ulteriore ricognizione effettuata presso i porti e gli attracchi della Regione, ha aggiornato l'elenco fornito con la nota n° 2408 del 8 giugno 2005;

RITENUTO

- necessario individuare i punti di sbarco per lo scarico del pescato utilizzati dagli operatori del settore, al fine di consentire i controlli degli organi competenti, e regolamentare le attività ivi svolgentesi;

VISTO

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 530 e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 531 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Circolare del Ministero della Sanità 600.7/24481/AG50/2283 del 27 marzo 1996;

- la Circolare del Ministero della Sanità 600.9/31.85/4591 del 24 novembre 1997;

- la Circolare del Ministero della Sanità 600.9/31.85/3680 del 12 dicembre 1998;

- il D.P.R. 30 dicembre 1992 n° 555;

- il Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004

- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004;

- il Regolamento (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004;

- il r.D. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);

- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);

- la legge Regione Campania 26 gennaio 1972, n. 1;

- la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- la legge 16 marzo 2001, n. 88;

- la legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;

- la legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la legge 8 luglio 2003, n. 172;

- la delibera di Giunta Regionale della Campania 28 marzo 2006, n. 395;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riprodotti

1. E' approvato l'atto di regolamentazione dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Al presente provvedimento verrà data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul BURC e sul sito

Web della Regione Campania.

3. Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Direzione Marittima di Napoli, ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. della Regione Campania, ai Comuni della fascia costiera della Regione.

AGC 20

Il Dirigente del Settore 02

Dr. Paolo Sarnelli

AGC 14

Il Dirigente del Settore 03

Arch. Massimo Pinto



Giunta Regionale della Campania

REGOLAMENTAZIONE DEI PUNTI DI SBARCO E DI SCARICO DEL PESCATO NELLA REGIONE CAMPANIA

ART. 1

Punti di sbarco utilizzabili per lo sbarco del pescato

1. Possono essere utilizzati per lo sbarco del pescato, ivi compresi prodotti dell'acquacoltura, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini, i porti e le banchine identificati dagli Enti competenti (Regione Campania, Comune o Autorità Portuale interessati) se sono rispettate le prescrizioni indicate nei successivi articoli.
2. L'elenco indicato nelle tabelle allegate al presente provvedimento, che rappresenta una ricognizione delle zone dove sono ubicati i punti di sbarco attualmente utilizzati, è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte degli Enti competenti previo parere dell'Autorità Marittima e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, ai quali sarà trasmesso il provvedimento finale di nuova individuazione.
3. L'Ente competente, di concerto con l'Autorità Marittima ed il Servizio Veterinario dell'A.S.L., può regolamentare, secondo le esigenze e gli usi locali, le attività che si svolgono nei punti di sbarco.
4. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. e l'Autorità Marittima, ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano controlli periodici e regolari sulle navi da pesca e sulle condizioni di sbarco.
5. In casi del tutto eccezionali, dovuti ad avaria delle imbarcazioni da pesca oppure a condizioni meteomarine particolarmente sfavorevoli per la navigazione e per l'attracco, per lo scarico del pescato è consentito l'utilizzo di punti di sbarco non identificati, fermo restando l'osservanza di tutte le precauzioni da adottare a tutela della sicurezza alimentare. In tale eventualità, il documento di trasporto di scorta del prodotto deve recare l'indicazione del punto di sbarco utilizzato.

ART. 2

Punti di sbarco annessi a mercati all'ingrosso e ad impianti collettivi per le aste

1. Le attrezzature dei punti di sbarco annessi ai Mercati all'ingrosso ed agli Impianti collettivi per le aste (carrelli, nastri trasportatori, contenitori, etc.) devono essere costruite con materiale facile da pulire e da disinfettare e devono essere in buono stato di manutenzione e di pulizia.
2. La pavimentazione deve essere costruita in modo tale da evitare il ristagno di acqua, di fango o di materiale organico derivante dalle operazioni di scarico.
3. Non sono indispensabili ai fini dell'identificazione del punto di sbarco la presenza di tettoie, punti di erogazione di acqua potabile e/o di energia elettrica.
4. Lo scarico dei prodotti deve essere effettuato rapidamente.
5. Il pescato dopo lo scarico deve essere protetto dalle contaminazioni e posto immediatamente in un ambiente protetto alla temperatura appropriata in funzione della natura del prodotto.
6. Prima dello scarico dei molluschi bivalvi deve essere compilato il documento di registrazione previsto dall'allegato III, sezione VII, capitolo I del Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29

aprile 2004 che dovrà scortare il prodotto fino a destinazione e che deve essere esibito ad eventuali richieste degli organi incaricati della vigilanza.

ART. 3

Punti di sbarco non annessi a mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste

1. Ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 531 il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale può autorizzare, in deroga al capitolo II, punto 2 dell'allegato, il travaso alla banchina del pescato, secondo le modalità indicate nell'art. 5 del presente decreto, in recipienti destinati alla spedizione immediata in uno stabilimento, in un impianto collettivo per le aste, in un mercato all'ingrosso riconosciuti.
2. Per lo sbarco dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini destinati ad un centro di depurazione, di spedizione o di trasformazione riconosciuto devono essere utilizzati gli approdi identificati ai sensi dell'art. 1.
3. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale può concedere il nullaosta al travaso esclusivamente nei punti di sbarco di cui alle tabelle allegate nei quali è possibile il carico immediato, senza soluzioni di continuo, ed il più celermente possibile, dalla nave da pesca ad un mezzo di trasporto registrato ai sensi del Regolamento CE 852/2004, che deve quindi avere accesso diretto alla banchina.
4. La pavimentazione deve essere costruita in modo tale da evitare il ristagno di acqua, di fango o di materiale organico derivante dalle operazioni di scarico.
5. Non sono indispensabili ai fini del riconoscimento del punto di sbarco la presenza di tettoie, punti di erogazione di acqua potabile e/o di energia elettrica.
6. Il pescato dopo lo scarico deve essere protetto dalle contaminazioni e posto immediatamente in un ambiente protetto alla temperatura appropriata in funzione della natura del prodotto.
7. Lo scarico dei prodotti deve essere effettuato rapidamente.
8. Prima dello scarico dei molluschi bivalvi deve essere compilato il documento di registrazione previsto dall'allegato III, sezione VII, capitolo I del Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che dovrà scortare il prodotto fino a destinazione e che dovrà essere esibito ad eventuali richieste degli organi incaricati della vigilanza.

Art. 4

Fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti della pesca

1. Lo scarico dei prodotti della pesca ai fini della fornitura diretta di piccoli quantitativi al consumatore finale, ad un dettagliante o ad un esercizio di somministrazione per il commercio locale, che corrisponde all'ambito del Comune nel cui territorio è ubicato il punto di sbarco e Comuni contermini, è consentita esclusivamente negli approdi di cui alle tabelle allegate al presente provvedimento.
2. La cessione ad un dettagliante o ad un esercizio di somministrazione deve avvenire con la garanzia della tracciabilità del prodotto.
3. Le operazioni di scarico devono essere effettuate rapidamente evitando la contaminazione ed il deterioramento dei prodotti.
4. I locali regolamenti comunali di igiene disciplinano, in funzione del numero di pescherecci e dell'entità della vendita, le modalità di commercializzazione e di controllo sanitario.

5. Le attrezzature eventualmente presenti devono essere costruite con materiale facile da pulire e devono essere in buono stato di manutenzione e di pulizia.

Art. 5

Rilascio del nullaosta al travaso dalla banchina in deroga al capitolo II punto 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 531

1. L'operatore del settore interessato può richiedere al Servizio Veterinario dell'A.S.L. il nullaosta, previsto dall'art. 3 del presente decreto, per il travaso dalla banchina del pescato in deroga al capitolo II punto 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 531 ai fini della spedizione immediata ad un impianto collettivo per le aste, un mercato all'ingrosso oppure uno stabilimento.
2. Il nullaosta può essere rilasciato esclusivamente per i punti di sbarco identificati secondo l'art. 1 del presente decreto.
3. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. che rilascia il nullaosta al travaso dalla banchina provvederà ad informare e concordare di tanto il Servizio Veterinario dell'A.S.L. di destinazione del prodotto.
4. In caso di destinazione diversa da un mercato ittico o un impianto collettivo per le aste, il Servizio Veterinario dell'A.S.L. di destinazione deve concedere preventivamente il parere favorevole al ricevimento dei prodotti.
5. Durante il percorso dal punto di sbarco ad un impianto collettivo per le aste o ad un mercato all'ingrosso oppure uno stabilimento, il pescato deve essere scortato da copia del nullaosta rilasciato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto al fine di consentire eventuali controlli agli organi incaricati della vigilanza.
6. Il nullaosta è rilasciato dal Servizio Veterinario per un tempo non superiore ad un anno e può in qualsiasi momento essere sospeso o revocato qualora, a seguito della vigilanza, fosse riscontrata la inosservanza delle condizioni previste dal presente provvedimento.

Art. 6

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori del settore della pesca sono tenuti a:
 - utilizzare per l'attracco delle imbarcazioni per lo scarico dei prodotti esclusivamente i punti di sbarco identificati ai sensi dell'art. 1 del presente provvedimento, al fine di consentire la vigilanza alle pubbliche amministrazioni competenti;
 - mantenere pulita la banchina, dopo aver ultimato le operazioni di scarico;
 - compilare il documento di registrazione per l'identificazione dei lotti di molluschi bivalvi prima dello sbarco e dello scarico del prodotto;
 - presentare istanza, prima della scadenza, al Servizio Veterinario dell'A.S.L. per il nullaosta allo scarico dei prodotti della pesca se utilizzano la deroga ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.
2. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L., qualora in fase di vigilanza la banchina risulti in condizioni igieniche tali da non assicurare la salubrità del prodotto, può sospendere l'utilizzo del punto di sbarco interessato, notificando il provvedimento alla Capitaneria di Porto ed

all'Ente competente (Regione Campania - Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime, Comune o Autorità Portuale interessati) e, ove possibile, agli operatori del settore che utilizzano abitualmente quel punto di sbarco.

3. La mancata esibizione del documento di registrazione per l'identificazione dei lotti di molluschi bivalvi è sanzionata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 530.
4. Il trasporto dei prodotti della pesca privi di contrassegno che permetta di identificare l'impianto riconosciuto di provenienza o di valido nullaosta rilasciato in deroga all'art. 3 comma 1) lettera c è sanzionato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 531.
5. L'utilizzo di aree demaniali per un tempo superiore al normale svolgimento delle operazioni pescherecce e portuali, se sprovvista di apposito provvedimento concessorio o autorizzatorio si configura come occupazione abusiva ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione, ed è punito ai sensi del successivo art. 1161.
6. I trasgressori alle disposizioni fissate dal presente provvedimento in materia di demanio marittimo sono soggetti alle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Tabella A
Punti di sbarco nei porti ed approdi gestiti dalla Regione Campania

<i>Comune e porto</i>	<i>Zone dove sono ubicati i punti di sbarco</i>
Pozzuoli	Porto – Banchina antistante il Mercato Ittico
Bacoli (Baia)	- Impianto IRSVEM (esclusivamente per i titolari della concessione) - Molo Sud (se agibile e non interessato da lavori di manutenzione)
Monte di Procida	Porto – Acquamorta
Procida	Porto Marina Grande – Banchina adiacente porto commerciale
Forio	Vecchio Molo Borbonico (area destinata all'ormeggio delle unità da pesca)
Casamicciola	Porto – Diga foranea lato ponente – Banchina piazzale ancora, lato levante
Capri	Porto - Molo di sottoflutto (area destinata all'ormeggio delle unità da pesca)
Portici	Porto - Radice della banchina 3
Torre del Greco	Porto – Banchina di Levante, tratto di 13 m. tra le bitte 1 e 2
Torre Annunziata	Porto – Banchina Crocelle tra le bitte 23 e 27
Castellammare di Stabia	Porto – Banchina Marinella per un'estensione di 20 m. tra la terza e la quarta bitta a partire dal cancello di chiusura dei Magazzini Generali.
Piano di Sorrento	Porto di Marina di Cassano – Banchina, a partire dalla radice per 75 m.
Positano	Banchina di approdo di circa 30 m. antistante la Spiaggia grande
Amalfi	Porto – Zona iniziale del molo foraneo (area ormeggio unità da pesca)
Maiori	Porto – Banchina molo di sottoflutto
Cetara	Porto – Banchina di riva
Agropoli	Porto – Molo sottoflutto e parte della banchina di riva (piccola pesca) – Molo sopraflutto (altre unità).
Castellabate (S.Marco)	Porto – Molo di sopraflutto
Montecorice (Agnone)	S. Nicola a mare – Molo sottoflutto
Acciaroli (Pollica)	Porto – Banchina di riva e parte del molo di sopraflutto
Casalvelino	Porto – Parte della Banchina di riva
Pisciotta	Porto – Molo sottoflutto; – Parte centrale del molo sopraflutto.
Palinuro	Porto – Radice e parte del molo foraneo
Camerota	Porto – Radice molo sopraflutto
S. Giovanni a Piro (Scario)	Porto – Banchina del molo sottoflutto
S.Marina (Policastro)	Porto – Banchina di riva
Sapri	Porto – Banchina di riva (piccola pesca); – Banchina molo sopraflutto.

Tabella B
Punti di sbarco sul restante demanio marittimo

<i>Comune</i>	<i>Zone dove sono ubicati i punti di sbarco</i>
Napoli	1. Porticciolo di Mergellina: i primi 60 m. della banchina a partire dalla radice del pontile Sannazzaro lato levante 2. Pontile Sant' Antonio 3. Rotonda Diaz 4. Nisida – Coroglio 5. Borgo Marinari
Bacoli	1. Foce centrale del lago Fusaro 2. Miseno, località Case vecchie
Lacco Ameno	Molo di sottoflutto dell'approdo turistico
Mondragone	Spiaggia dei pescatori sul lungomare del Comune di Mondragone
Castelvolturmo	1. Darsena San Bartolomeo fra canale d'accesso ed Ufficio Porto; 2. Pontili destinati all'ormeggio delle unità da pesca
Vico Equense	1. Spiaggia della Marina di Vico Equense 2. Banchina del porticciolo della Marina di Seiano
Massalubrense	1. Marina della Lobra – Banchina Medusa e parte banchina Fontanelle (ormeggio di unità piccola pesca) 2. Spiaggia della Marina di Puolo 3. Spiaggia della Marina del Cantone
Salerno	1. Porto – Banchina del Molo 3 Gennaio 2. Porto – Banchina del porto turistico Masuccio Salernitano - Molo di sopraflutto: tratto di banchina in radice; - Molo di sottoflutto: tratto di banchina in radice
Sorrento	1. Marina Grande – Banchina unica
Praiano	Banchina di approdo di circa 10 m. su spiaggia Marina di Praia